



DOMANDE DEL SOCIO BAVA MARCO PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ACEA S.P.A. DEL 19 DICEMBRE 2024 (I CONVOCAZIONE) E 20 DICEMBRE 2024 (II CONVOCAZIONE) E RISPOSTE DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

Roma, 16 dicembre 2024

Il presente documento riporta le domande inviate a Acea dal Socio Sig. Bava Marco, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Per agevolare la lettura, le risposte sono evidenziate in carattere azzurro.

* * *



antifascista

Marco Bava revisore dei conti
V.Cristalliera 7
10129 Torino IT
www.marcobava.it
Tel +393893399999
mbmarcobava@gmail.com

TORINO 12.12.2024

ASSEMBLEA ACEA

Richiesta di:

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

DOMANDE Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1) L'articolo 13 che ci proponete di modificare con Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile per consentire alla Società la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Questa norma è fascista autocrate ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. **Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights"**. Nel 2007 VIENE adottata, la [direttiva 2007/36/CE](#) – c.d. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") – è stata modificata nel 2017 dalla [direttiva \(UE\) 2017/828](#) – c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") – al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors. Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a [CSES](#), [EY](#), [Oxford Research](#) and [Tetra Tech](#), è volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del [Piano d'azione](#) sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a

14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni. Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia ?

- 2)** L'International Corporate Governance Network (ICGN) in merito all'importanza delle Assemblee Generali Annuali (AGM) ha scritto il 16 agosto 2024 che l'Assemblea Generale Annuale (AGM) è un forum importante per i consigli di amministrazione e il management aziendale per comunicare agli azionisti la posizione finanziaria, le prestazioni, la strategia e le prospettive a lungo termine della società. In quanto tale, l'Assemblea generale è un meccanismo chiave attraverso il quale viene sostenuta la responsabilità per la creazione di valore sostenibile attraverso il rispetto di elevati standard di governance aziendale e l'esercizio dei diritti degli azionisti. Siamo preoccupati per la decisione di rendere la misura dell'emergenza COVID che prevede la possibilità di assemblee assembleari in formato "a porte chiuse" (ovvero in cui la partecipazione è consentita solo tramite il rappresentante designato) diventi una caratteristica permanente della corporate governance italiana. Ciò limita in modo significativo la capacità degli azionisti, in particolare degli azionisti di minoranza, di interagire con i consigli di amministrazione e il management (in particolare su proposte controverse), visualizzare i materiali presentati durante la riunione, porre domande non moderate e rilasciare dichiarazioni dall'aula. Poiché non siamo più in una situazione di "emergenza", non è necessario che le aziende limitino le assemblee generali a formati completamente virtuali o, nel caso dell'Italia, a "porte chiuse". Raccomandiamo alle società di prevedere invece assemblee generali ibride per consentire agli investitori di avere la possibilità di organizzare assemblee virtuali o partecipazione dal vivo. Non temete il voto contrario dei fondi ?

Come più in dettaglio argomentato nella risposta alla domanda che segue, l'Assemblea tenuta esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ad avviso della Società, non limita né attenua l'interesse degli azionisti a esercitare i propri diritti di informazione e voto ma determina, viceversa, diversi effetti positivi in termini di efficienza oltre che di contenimento dei costi.

- 3)** Inoltre ritengo dia diritto al recesso in quanto la norma viola gravemente con metodi fascisti i diritti costituzionali già richiamati e di prevedendo nello statuto che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, che, l'applicazione di tale norma, apporti modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e/o di partecipazione e quindi dà diritto all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, punto g) C.C. : g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. **Nel testo di legge partecipazione e' unita a diritto di voto. Quindi correlata all'esercizio del diritto di voto. Se si volesse intendere "partecipazione"="possesso" si sarebbe dovuto scrivere "possesso". La partecipazione e' quindi quella legata al diritto di voto in assemblea che si esercita in assemblea e non e' piu' modificabile una volta palesemente espresso. Una eventuale partecipazione patrimoniale dovrebbe essere definita. Inoltre il voto non e' possibile con una delega libera di fiducia ma e' una delega obbligatoria quindi e' un voto vincolato, noto e modificabile prima dell'assemblea e non giustificato da emergenze sanitarie reali.** Ricordo anche che è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso dell'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 C.C. Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) **proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47 della Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in assemblea, e che e' stato**

approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, **proposta con emendamento fascista del Pd**, delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) che voi state utilizzando con questa assemblea? Se no perché lo applicate inserendolo in Statuto ?

In via preliminare, si evidenzia che, relativamente alle proposte di modifica dello Statuto sociale di cui all'art. 13, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per l'esercizio del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

La Società non ha formulato alcuna richiesta in merito al disegno di legge indicato. La Società si è legittimamente avvalsa della facoltà espressamente prevista dall'art. 106 Decreto Legge n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, la cui efficacia è stata prorogata da ultimo con l'art. 11, comma 2, della Legge n. 21 del 5 marzo 2024, consentendo la partecipazione degli azionisti in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, figura di cui gli azionisti potranno avvalersi gratuitamente.

In merito alla possibilità di tenere l'Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, non si ravvisano elementi di limitazione in relazione all'esercizio dei diritti da parte degli azionisti tenuto conto che i diritti di presentazione di proposte di deliberazione individuali ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF e di formulazione di quesiti sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-ter TUF, vengono semplicemente anticipati rispetto ai lavori assembleari. L'anticipazione, per quanto attiene alla presentazione di proposte di deliberazioni individuali, garantisce la possibilità, per gli azionisti, di formulare per tempo le proprie determinazioni di voto in relazione alle proposte già note, conferendo, quindi, le connesse istruzioni di voto al proprio delegato, attività altrimenti impossibile ove la proposta venisse formulata in sede di assemblea e l'azionista avesse conferito delega per la partecipazione ai lavori. Per ciò che attiene al secondo aspetto, i quesiti pre-assembleari permettono alla Società di istruire in anticipo le risposte e di mettere le medesime a disposizione di tutti gli azionisti prima dell'Assemblea consentendo dunque, ai soci, di prenderne atto con congruo anticipo, anche ai fini dell'espressione del proprio diritto di voto.

- 4) Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) **proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47 della Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in assemblea, e che e' stato** approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, **proposta con emendamento fascista del Pd**, delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? Se no perché' lo applicate inserendolo in Statuto ? Per di più utilizzando l'emendamento del PD ?

Si rimanda alla risposta del precedente quesito.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

antifascista